



Comunicati

INFORMATIVA

Oggetto: maggiorazione della retribuzione di posizione e c.d. "galleggiamento".

In seguito alla sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale - Accordo n. 2 del 22.12.2003, da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti relativamente alle modalità con cui calcolare la maggiorazione della retribuzione di posizione e in particolare se questa debba essere calcolata anche sull'eventuale galleggiamento di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL sottoscritto in data 16.05.2001.

In sintesi la posizione dell'Agenzia (così come manifestata in alcune risposte a quesiti) è stata che l'istituto del "galleggiamento" (art. 41 co 5 CCNL 16.05.2001) e quello della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 41 co 4 CCNL 16.05.2001) possono certamente coesistere in quanto si basano su presupposti diversi quali, nel primo caso, la più elevata retribuzione di posizione di un dirigente all'interno dello stesso ente e, nel secondo caso, l'affidamento di incarichi ulteriori ed aggiuntivi di cui all'allegato A dell'Accordo del 22.12.2003. D'altra parte anche il contratto decentrato del 22.12.2003 nel determinare i criteri della maggiorazione fa riferimento alla "retribuzione di posizione in godimento" e quindi all'importo complessivamente corrisposto.

L'ARAN invece ha sostenuto che *"poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del galleggiamento"*.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UNSCP, in adesione alla posizione dell'Agenzia, hanno ulteriormente specificato che era nelle intenzioni della parte sindacale che ha sottoscritto l'accordo decentrato di categoria, che si deve fare riferimento, nell'applicazione della maggiorazione, alla retribuzione di posizione del segretario ottenuta applicando il CCNL, quindi a quella che scaturisce anche dall'applicazione del c.d. "galleggiamento".

Di contro l'ARAN con nota del 3 agosto 2006 ha confermato la propria posizione in quanto *"l'accettazione della tesi sindacale si tradurrebbe non solo in un contrasto con le finalità proprie del galleggiamento, ma anche in un significativo incremento degli oneri, a carico degli enti presso il quale il segretario opera, privi di qualunque giustificazione in quanto non previsti dal CCNL. Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto, il contratto decentrato di livello nazionale, ove interpretato in senso estensivo, potrebbe essere considerato, sotto questo particolare aspetto, "difforme" dal CCNL, con il rischio di essere ricondotto alla specifica fattispecie sanzionatoria prevista per tale ipotesi dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001"*.

Da ultimo con nota del 3 settembre 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispondere al quesito di un comune ha comunicato la completa adesione alla tesi dell'ARAN evidenziando che la diversa soluzione dell'Agenzia sarebbe oltre che più onerosa per i comuni e per la finanza pubblica anche in contrasto con il CCNL di categoria. Data pertanto la diversità di pareri e l'importanza della questione è intenzione di questa Agenzia richiedere all'ARAN l'interpretazione autentica dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL del 16 maggio 2001.

Roma, 15 ottobre 2008